

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:**

- | | | |
|------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 1) Dott. Giovanni Dipietro | - | Presidente Rel. Est. |
| 2) Dott.ssa Grazia Longo | - | Consigliere |
| 3) Dott. Massimo Lo Truglio | - | Consigliere |

ha emesso la seguente

SENTENZA

**nella causa civile iscritta al n. 2224/2019 R.G., avente ad oggetto: Responsabilità
extra - contrattuale,**

Tra

**Assicurazioni S.p.A. (c.f.), con sede in
in persona del legale rappresentante pro - tempore, quale
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per
le vittime della strada, rappr. e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo.**

- Appellante -

Contro

██████████ nata a ██████████,
residente a ██████████ rappr. e difesa dall'Avv. ██████████
e dall'Avv. ██████████

- Appellata -

e Contro

██████████ nata a ██████████ ivi
residente, in ██████████ non costituitasi in giudizio.

- Appellata -

e Contro

██████████ nato a ██████████,
ivi residente, in ██████████ non costituitosi in giudizio.

- Appellato -

In esito all'udienza cartolare del 28 settembre 2021 la causa veniva posta in decisione,
con l'assegnazione di termini (sino al 19 ottobre 2021) per il deposito delle comparse
conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1438/2019 del 22 luglio 2019 (resa nel procedimento n. 3205/2014 R.G.), il Tribunale di Siracusa condannava l' [REDACTED] Assicurazioni S.p.A. -già [REDACTED] S.p.A.- (quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada), nonché [REDACTED] (quale proprietaria del motociclo Honda [REDACTED] e [REDACTED] (quale conducente dello stesso motociclo): **a)** al pagamento, in favore dell'attrice [REDACTED] della somma di euro 23.253,00, oltre a tutte le spese mediche per come documentate in atti e ritenute congrue e necessarie dal CTU e agli interessi legali (e ciò a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale occorso in data 2 maggio 2012 in Siracusa e in cui erano rimasti coinvolti la stessa attrice -quale pedone- e il predetto motociclo); **b)** al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese processuali (comprehensive delle spese di consulenza tecnica d'ufficio).

Con atto di citazione del 26 novembre 2019, l' [REDACTED] Assicurazioni S.p.A. (nella predetta qualità) proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando tre motivi di gravame.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] che deduceva l'infondatezza dei motivi di appello formulati nei suoi confronti.

[REDACTED] e [REDACTED] non si costituivano in giudizio.

In esito all'udienza cartolare (ex art. 221, comma quarto, del decreto legge n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, e successive modificazioni) del 28 settembre 2021 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione di termini (sino al 19 ottobre 2021) per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli appellati [REDACTED] e

[REDACTED] non costituitisi in giudizio nonostante la ritualità della citazione.

Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che il giudice di primo grado ha erroneamente liquidato il danno utilizzando le tabelle di Milano in luogo delle tabelle ex art. 139 del codice delle assicurazioni.

Il motivo è fondato.

Va invero osservato che, trattandosi, nella specie, di risarcimento del danno da circolazione stradale, ed essendo stata accertata dal CTU medico - legale (e riconosciuta dal primo giudice con statuizione qui non impugnata e, come tale, coperta da giudicato), a carico della danneggiata [REDACTED] un'invalidità permanente -quale conseguenza del sinistro stradale in questione- nella misura del 9%, ai fini della liquidazione del relativo danno biologico (o non patrimoniale) devono essere applicate non già le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, bensì quelle

predisposte e adottate con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 139, comma quarto, del decreto legislativo n. 209/2005 (concernente appunto le menomazioni dell'integrità psico - fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità).

L'ammontare complessivo del risarcimento in tal modo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche (terzo comma del citato art. 139).

Né ricorrono, nel caso di specie, concreti e univoci elementi, idonei a comprovare una rilevante incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico - relazionali personali o a dimostrare una conseguente sofferenza psico - fisica di particolare intensità; circostanze, queste, soltanto in presenza delle quali l'ammontare del risarcimento del danno, quale calcolato secondo le tabelle del menzionato D.P.R., potrebbe essere aumentato fino al 20 per cento (v. sempre il terzo comma dell'art. 139 del codice delle assicurazioni), mentre i pregiudizi prospettati dall'appellata [REDACTED] sono comunque riconducibili all'ordinaria incidenza negativa (coperta dalle dette tabelle) della pur sussistente lesione della sua integrità psico - fisica sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita della danneggiata.

Orbene, in applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni (quali aggiornate dal D.M. Sviluppo Economico del 9 gennaio 2019), si ottengono i seguenti valori:

Età compiuta dalla danneggiata al momento del sinistro:	76 anni
Percentuale di invalidità permanente:	9%
Percentuale di invalidità assoluta:	60 gg.
Giorni di inabilità parziale al 50%:	60 gg.

Danno Biologico Permanente

Valore del punto per invalidità del 9%:	€ 1856.12
Percentuale di riduzione per età di 76 anni:	33%
(€ 1856.12 x 9) - 33%	€ 11192.42

Danno Biologico Temporaneo

Inabilità assoluta:	€ 47.07 x 60 gg x 100%	€ 2824.20
Inabilità parziale al 50%:	€ 47.07 x 60 gg x 50%	€ 1412.10
		€ 4236.30

Totale :

€ 15428.72

In accoglimento del primo motivo di appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, va quindi ridotta da euro 23.253,00 a euro 15.428,72 l'entità del risarcimento del danno biologico da riconoscersi, quale conseguenza del sinistro stradale in questione, a [REDACTED] e da porre a carico di [REDACTED] Assicurazioni S.p.A., [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] (fermo restando il disposto rimborso di tutte le spese mediche per come documentate in atti e ritenute congrue e necessarie dal CTU).

Ai sensi dell'art. 336, comma secondo, c.p.c., [REDACTED] [REDACTED] va conseguentemente condannata alla restituzione, in favore dell'appellante [REDACTED] Assicurazioni S.p.A., della somma di euro 7.824,28 (versata in eccesso da quest'ultima alla prima, a titolo di risarcimento del danno biologico, in esecuzione dell'impugnata -e qui riformata- sentenza di primo grado, e pari alla differenza tra euro 23.253,00 ed euro 15.428,72), oltre agli interessi legali a decorrere dalla data dell'avvenuto versamento sino all'effettivo soddisfo.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce "OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALLA DOMANDA DI RIVALSA EX ART. 292 COD. ASS. NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA [REDACTED] - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO".

Il motivo è fondato.

E invero, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16922/2018), nei rapporti interni tra coobbligati, l'azione di regresso esperita da chi abbia pagato il credito risarcitorio è esercitabile non solo nei confronti del responsabile civile, ma anche verso tutti gli altri corresponsabili in solido.

In particolare, il regresso può essere azionato anche dall'assicuratore della responsabilità civile che abbia pagato il danneggiato in luogo del suo assicurato, perché l'assicuratore, rispetto alla prestazione risarcitoria, è nella posizione dell'obbligato in solido (considerazioni, queste, vieppiù valide nel caso di specie, per il quale l'art. 292 del codice delle assicurazioni prevede espressamente il diritto di regresso dell'impresa assicuratrice designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada).

In accoglimento del secondo motivo di appello, e in riforma dell'impugnata sentenza (che ha ommesso di pronunciarsi sulla proposta domanda di rivalsa), va quindi dichiarato che l'████████ Assicurazioni S.p.A. ha diritto di ripetere da ██████████ ██████████ (quale proprietaria del motociclo investitore) tutte le somme (per sorte capitale, interessi e spese processuali) pagate o da pagare dalla prima a ██████████ ██████████ in esecuzione della presente sentenza di secondo grado.

Anche in parziale accoglimento (quanto al primo grado) del terzo motivo di appello, avuto riguardo all'esito globale della controversia (e alla qui disposta riduzione dell'entità del condannatorio), le spese processuali sostenute in entrambi i gradi di giudizio dalla ██████████ seguono la prevalente soccombenza di ██████████

Assicurazioni S.p.A., [REDACTED] e [REDACTED] e vanno poste, per due terzi, a carico solidale di questi ultimi (stante il loro comune interesse nella causa), e vanno per il resto compensate tra le predette parti.

In accoglimento della relativa istanza, va disposta la distrazione, in favore dei difensori dell'appellata [REDACTED] delle spese processuali di secondo grado.

Spese processuali non ripetibili nei rapporti tra [REDACTED] Assicurazioni S.p.A. e [REDACTED] (stante la non opposizione di quest'ultima -rimasta contumace- all'accoglimento della domanda di rivalsa proposta dalla prima), e tra [REDACTED] Assicurazioni S.p.A. e [REDACTED] (nei cui confronti non è stata formulata domanda di rivalsa).

Per questi motivi

La Corte,

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **2224/2019 R.G.A.C.**,

in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] Assicurazioni S.p.A. avverso la sentenza n. 1438/2019 del 22 luglio 2019 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento n. 3205/2014 R.G.), e in riforma dell'impugnata sentenza, così statuisce:

a) riduce da euro 23.253,00 a euro 15.428,72 l'entità del risarcimento del danno biologico da riconoscersi, quale conseguenza del sinistro stradale indicato in narrativa, a [REDACTED] e da porre a carico di [REDACTED] Assicurazioni S.p.A., [REDACTED] e [REDACTED] (fermo restando il disposto rimborso di tutte le spese mediche per come documentate in atti e ritenute congrue e necessarie dal CTU);

b) condanna [REDACTED] alla restituzione, in favore dell'appellante [REDACTED] Assicurazioni S.p.A., della somma di euro 7.824,28, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data dell'avvenuto versamento sino all'effettivo soddisfo;

c) dichiara che l'[REDACTED] Assicurazioni S.p.A. ha diritto di ripetere da [REDACTED] [REDACTED] tutte le somme (per sorte capitale, interessi e spese processuali) pagate o da pagare dalla prima a [REDACTED] in esecuzione della presente sentenza di secondo grado;

condanna l'[REDACTED] Assicurazioni S.p.A., [REDACTED] e [REDACTED] in solido al rimborso, in favore di [REDACTED] di due terzi delle spese processuali, che liquida per l'intero (secondo i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00):

1) quanto al primo grado, in complessivi euro 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, e oltre a euro 252,00 per spese vive e alle spese di CTU medica come liquidate con altro provvedimento; 2)

quanto al presente grado di appello, in complessivi euro 3.777,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.080,00 per fase di studio, euro 877,00 per fase introduttiva ed euro 1.820,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, IVA e CPA;

compensa per il resto tra le predette parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

dispone la distrazione, in favore dei difensori dell'appellata [REDACTED] delle spese processuali di secondo grado come sopra liquidate;

spese processuali non ripetibili nei rapporti tra [REDACTED] Assicurazioni S.p.A. e [REDACTED] e tra [REDACTED] Assicurazioni S.p.A. e [REDACTED]

Così deciso in Catania l'11 novembre 2021, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.

Il Presidente Estensore

Dott. Giovanni Dipietro